

(N. 480-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro del Commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1949

Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio Italiano dei Cambi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, obbliga le ditte italiane che eseguiscono lavorazioni di materie prime per conto di ditte estere di fissare, nei rispettivi contratti, il compenso per la lavorazione sotto forma di pagamento di un determinato importo espresso in una valuta estera pregiata e di cedere poi tale importo all'Ufficio italiano dei Cambi sino alla concorrenza del 50 per cento del valore del prodotto esportato.

Con l'abrogazione dell'articolo 7 del suddetto decreto legislativo proposta dai Ministri del tesoro, delle finanze e del commercio estero

si tende ad abolire un'ostacolo alle lavorazioni « per conto » che interessano specialmente le nostre attività industriali del settore tessile, metalli e della lavorazione delle pelli. Se nel 1947 il provvedimento della fissazione del compenso per le lavorazioni in una valuta pregiata e la cessione di tale compenso al Cambital fino alla concorrenza del 50 per cento del valore del prodotto esportato poteva essere giustificato dalla allora esistente situazione valutaria del nostro paese in relazione al commercio internazionale, questa giustificazione oggi in gran parte è venuta a mancare. Infatti quando fu emesso il decreto legislativo 28 novembre 1947 lo Stato possedeva una mo-

desta consistenza valutaria e la differenza fra il cambio di esportazione ed il cambio di cessione delle valute all'Ufficio italiano dei cambi era ancora considerevole. Oggi la situazione valutaria del Paese si è sensibilmente migliorata e la differenza fra cambio libero e quello di cessione è quasi sparita. Non sussiste più quel premio che l'industriale che accettava lavorazioni « per conto dell'estero » poteva ricavare facendosi pagare per le spese di lavorazione in materie prime anzichè in valute che doveva poi cedere al Cambital al cambio fissato. E di più l'applicazione pratica dell'articolo 7 sopracitato ha portato a ripercussioni sfavorevoli sulle lavorazioni « per conto » che giustamente possono considerarsi esportazioni di mano d'opera, per le quali, come per tutte le esportazioni, dobbiamo tener conto della concorrenza estera.

Già nel febbraio 1948 mediante una interpretazione restrittiva, l'applicabilità dell'articolo 7 sopracitato è stata limitata alle lavorazioni per conto di Stati non aventi accordi commerciali con l'Italia, mentre che per gli altri Stati, per i quali lo scambio di merci è regolato da *clearing* o compensazioni private, si ammettevano operazioni di lavorazioni « per conto » con pagamento sia in lire che in merci, data l'impossibilità di richiedere il compenso per le lavorazioni in valuta pregiata. Le ragioni che militano a favore dell'abolizione dell'articolo 7 del decreto succitato anche per le lavorazioni per conto di Stati che non sono legati con noi da accordi commerciali sono essenzialmente:

1º lo Stato oggi gode di una migliorata consistenza valutaria che gli permette di rinunciare al 50 per cento dell'importo del lavoro di trasformazione effettuato dalle industrie italiane per conto dell'estero che verrà compensato in avvenire mediante la fornitura di una maggior quantità di materie prime. Questa rinuncia, vista a lungo termine, è del resto solo figurativa, perché la materia prima ricevuta a compenso della lavorazione, una volta trasformata in lavorati o semi-lavorati, finisce o all'estero, con la normale procedura di esportazione, o al mercato interno e si converte quindi in un nuovo introito di valuta o costituisce una minor spesa per acquisti di materie prime dall'estero. Per l'intero

anno 1947 l'introito valutario per compensi di lavorazione « per conto » è stato di circa 3.3. milioni di dollari, di 668.400 lire sterline e di 3.8. milioni franchi svizzeri, cioè in complesso di circa 7 milioni di dollari riferentisi principalmente, in ordine di importanza, a lavorazioni di pelli, seta naturale, seta artificiale, metalli, lana e cotone;

2º poichè diversi Stati esteri non permettono la spesa di valute per contratti del genere e poichè altri Stati che effettuano lavorazioni « per conto » accettano senz'altro il pagamento mediante materia prima, l'Italia si è vista esposta ad una continua contrazione delle lavorazioni « per conto » con evidenti danni economici e sociali;

3º il pagamento del compenso in natura per le lavorazioni « per conto » viene fatto anticipatamente ed è quindi per l'industria italiana più vantaggioso che non il pagamento posticipato in valuta;

4º la possibilità di compensare in natura le lavorazioni « per conto » mentre da un lato diminuisce il fabbisogno di valuta estera per il rifornimento di materia prima, dall'altro lato alleggerisce l'onere di finanziamento gravante la nostra industria per il pagamento anticipato di materie prime. Effettivamente le ditte che lavorano « per conto » con pagamento in materia prima effettuano operazioni sostanzialmente su finanziamento estero, mentre il normale acquisto di materie prime a scopo di esportazione presuppone il finanziamento da parte della ditta nazionale;

5º col pagamento in natura anche i cassami delle lavorazioni possono venire compresi nel compenso con notevole facilitazione del committente estero e quindi con una maggiore possibilità di lavoro per le nostre industrie;

6º il pagamento delle lavorazioni « per conto » con materie prime evita per l'industriale italiano i rischi inerenti all'andamento dei prezzi delle materie prime all'origine.

7º le industrie italiane facoltizzate ad accettare il pagamento delle lavorazioni « per conto » mediante materie prime saranno in grado di aumentare le loro attività produttrici e di crearsi delle scorte di materie prime utili per futuri aumenti di lavoro.

Di fronte a questi indiscutibili vantaggi della abolizione dell'attuale disposizione va-

lutoria per le lavorazioni «per conto» sta solo una lieve preoccupazione che le lavorazioni «per conto» con compenso in natura possano dar luogo ad introduzioni di materie prime non ritenute essenziali (per esempio pelliccie) e che un forte incremento delle lavorazioni «per conto» possa diminuire il ritmo dell'utilizzo delle merci E.R.P. Poichè però le lavorazioni «per conto», che costituiscono in ultima analisi una esportazione di mano d'opera, sono sottoposte, come tutte le esportazioni, al controllo del Ministero del commercio estero, questo avrà sempre la possibilità di interve-

nire per evitare eventuali, non probabili, pregiudizi risultanti dalla nuova disciplina di questi affari.

Per queste ragioni la Commissione vi propone di approvare l'abolizione dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, convinta che ciò porterà indiscutibilmente ad un incremento dell'importante attività economica delle lavorazioni «per conto» a vantaggio di tutta l'economia italiana.

BRAITENBERG, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, è abrogato.

Art. 2.

La data di entrata in vigore della presente legge è quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.